



***Memoria giuridica concernente il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”***

La UIL ringrazia le Commissioni riunite Bilancio e Finanze rispetto all’opportunità di procedere all’audizione informale nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3653, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Numerose le misure inserite nel decreto “*Semplificazioni fiscali*” rispetto alle quali è opportuno sottolineare dapprima che è stato riscritto il calendario fiscale e prorogate alcune scadenze di fine giugno, anzitutto, per ciò che concerne le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l’adempimento del secondo trimestre deve essere effettuato entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.

Oltre a ciò, l’articolo 3 comma 6 prevede che, limitatamente agli anni di imposta 2020 e 2021, viene differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno; al contempo, il provvedimento dispone lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno di imposta 2021.

Bene l’art. 1 del Decreto in esame con cui viene soppresso l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, ragione per cui, mediante questa misura, tale adempimento formale avviene su iniziativa degli uffici dell’agenzia delle entrate, tramite verifiche presso i soggetti roganti.

In relazione all’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, l’articolo 2 del D.L. n.73 del 2022, permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, all’atto della presentazione del modello 730.

Più in generale, la UIL valuta favorevolmente talune misure di semplificazione contenute nel D.L. n. 73 del 2022, poste a vantaggio dei contribuenti, quali, ad esempio: la semplificazione

della procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale del contribuente, *ex art.* 4 del D.L. in esame, l'articolo 5 del provvedimento, intervenendo sull'art.28 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, semplifica la procedura per l'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, stabilendo che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate; inoltre, il decreto prevede la semplificazione dell'imposta di bollo fatture elettroniche, con lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ragionamento più specifico per l'articolo 6 che prevede la riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate, per cui, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, che sia il Caf o il professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Oltre a ciò, viene stabilito che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Il Caf o il professionista acquisiscono dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera sanitaria e ne verificano la corrispondenza con gli importi aggregati, in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Sotto questo aspetto, come UIL, ci preme sottolineare l'importanza del ruolo dei Centri di Assistenza fiscale, presidi di grande rilievo sociale, che vanno salvaguardati su base nazionale e locale, poiché sono organismi che svolgono egregiamente il compito di assistenza fiscale, riuscendo a coniugare la funzione di tutela, di supporto e di consulenza nei confronti dei cittadini e dei lavoratori, alla funzione di intermediazione con la pubblica amministrazione.

L'art. 10 del D.L. in esame, con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. In particolare, si ammette in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni, a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Bene l'articolo 16 che ha ad oggetto la semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, per cui, per le comunicazioni relative ad operazioni effettuate dal 2021, viene fissato a 5mila,

rispetto alla precedente soglia di 15mila, il limite sopra il quale vige l'obbligo, da parte di banche ed intermediari finanziari, di segnalare all'Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l'estero, eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

L'articolo 20 dispone l'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef, per garantire coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'imposta, consentendo a ciascun Comune di adeguare la struttura dell'imposta locale alle disposizioni contenute nel D.L. "*Semplificazioni*". Tuttavia, come UIL, ci preme conoscere e comprendere bene le modalità attraverso cui verranno "disegnate" le aliquote dell'imposta comunale e dell'addizionale regionale, in relazione alla modifica dell'imposta Irpef.

Con l'articolo 23 il decreto conferisce un credito di imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, ma più genericamente per farmaci.

In tal senso, si amplia la platea dei soggetti che possono fruire del bonus, incentivando la ricerca farmaceutica e vaccinale. Il Dl specifica che, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta in questione, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del Decreto del MISE del 26 maggio 2020, che, tra l'altro, richiama le categorie generali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. È positivo però che, al fine di favorire condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Positiva la valutazione dell'art. 28 del D.L. in esame, con cui vengono modificati gli importi dell'assegno unico per sostenere i nuclei familiari in cui sono presenti figli con disabilità, per quanto rappresenti solo un primo passo nella direzione giusta. Ciò perché l'intervento risponde solo temporaneamente alle esigenze dei più fragili, poiché limitato all'anno 2022. Pertanto, occorrono interventi strutturali affinché si possa realmente ampliare il sistema di tutele e sostegni a queste famiglie.

Per ciò che concerne l'art. 36 del D.L. n. 73 del 2022, i dipendenti pubblici vengono esonerati dal produrre l'autodichiarazione per l'erogazione del bonus 200 euro, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze e l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'INPS nel rispetto della normativa europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.

È opportuno che per i dipendenti pubblici il decreto-legge preveda il riconoscimento automatico del bonus, qualora ricorrano le condizioni per poterlo fruire; più in generale, rispetto all'indennità dei 200 euro, la UIL si è già espressa ribadendo la necessità della misura per fronteggiare parzialmente il caro prezzi che, a causa del conflitto russo-ucraino, ha coinvolto famiglie e imprese. Tuttavia, l'erogazione una *tantum* del bonus, seppur un apprezzabile primo passo, risulta insufficiente per affrontare gli aumenti degli ultimi mesi.

Per concludere, per quanto concerne una valutazione più complessiva del D.L. n. 73 del 2022, per la UIL, è positivo introdurre nell'ordinamento giuridico misure finalizzate a rendere più snello il rapporto tra i contribuenti e il fisco, con lo scopo di promuovere la creazione di un sistema fiscale più efficiente ed equo che vada a vantaggio di cittadini, lavoratrici, lavoratori e pensionate/i. È importante rendere il sistema fiscale più semplice, cercando di stimolare un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando quanto più possibile, da parte dei contribuenti, l'assolvimento degli obblighi tributari. Tuttavia, sarebbe auspicabile introdurre le necessarie semplificazioni, nonché le misure contenute nel Decreto in esame all'interno di una più complessiva riforma fiscale, che non potrà prescindere dall'elaborazione di un Testo Unico nel quale far confluire la fitta produzione legislativa, normativa sui temi fiscali degli ultimi anni.